

**DELIBERA N. 56/21/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MARCONI (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO A CARATTERE COMUNITARIO “TELEJATO” LCN 273) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS, 2, COMMA 1, LETTERA N) E 37, COMMA 1, DEL LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E NELL’ARTICOLO 13, COMMI 2 E 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 9 DICEMBRE 1993 N.581**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 18/2020 - PROC. 6/21/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti dell’11 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581 recante: “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al Co.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 10 febbraio 2020, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato Territoriale Sicilia, quest’ultimo ha segnalato, con nota acquisita dal Comitato testé menzionato al protocollo n. 36277 del giorno 2 novembre 2020, la violazione da parte della Associazione Culturale Marconi, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario “*Telejato*” - LCN 273, delle disposizioni normative contenute nell’art. 8, comma 2, dell’allegato A alla delibera 353/11/CONS in quanto l’archivio

magnetico delle registrazioni è risultato essere inesistente. Secondo quanto riportato nella citata nota, infatti, lo stesso rappresentante legale della società avrebbe dichiarato che a causa di un innalzamento di tensione, provocato da un temporale, diverse apparecchiature di registrazione avrebbero subito un guasto determinando così la perdita dei file archiviati.

Dopo aver analizzato le registrazioni della programmazione messa in onda dalle ore 00:00:00 del 28 settembre 2020 alle ore 24:00:00 del 4 ottobre 2020 dell'emittente televisiva Telejato, preventivamente posta in registrazione dai funzionari incaricati dalla Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato, sempre con nota prot. CO.RE.COM. Sicilia n. 36277 del giorno 2 novembre 2020, il verificarsi delle violazioni delle disposizioni contenute negli artt. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, 2, comma 1, *lett. n)* e 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e nell'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993 n.581 come di seguito dettagliatamente descritte.

**Violazione delle disposizioni contenute nell'art 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177** per aver superato i limiti di affollamento pubblicitario stabiliti per le emittenti a carattere comunitario, ovvero il 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione. Si elencano di seguito i giorni e le fasce orarie nelle quali è stato riscontrato il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario imposti:

**28 settembre 2020:**

dalle ore 14.00 alle ore 15.00	sforamento del 23,27%
dalle ore 15.00 alle ore 16.00	sforamento del 25,39%
dalle ore 17.00 alle ore 18.00	sforamento del 20,65%
dalle ore 18.00 alle ore 19.00	sforamento del 9,29%
dalle ore 19.00 alle ore 20.00	sforamento del 41,56%
dalle ore 20.00 alle ore 21.00	sforamento del 13,26%
dalle ore 22.00 alle ore 23.00	sforamento del 25,26%
dalle ore 23.00 alle ore 24.00	sforamento del 25,51%

**29 settembre 2020:**

dalle ore 00.00 alle ore 01.00	sforamento del 6,51%
dalle ore 01.00 alle ore 02.00	sforamento del 25,23 %
dalle ore 02.00 alle ore 03.00	sforamento del 13,88 %
dalle ore 04.00 alle ore 05.00	sforamento del 22,34 %
dalle ore 05.00 alle ore 06.00	sforamento del 27,31%
dalle ore 14.00 alle ore 15:00	sforamento del 22,56 %
dalle ore 15.00 alle ore 16.00	sforamento del 23,93 %
dalle ore 17.00 alle ore 18.00	sforamento del 8,70%
dalle ore 18.00 alle ore 19.00	sforamento del 20,61%
dalle ore 19.00 alle ore 20.00	sforamento del 16,97%
dalle ore 20.00 alle ore 21.00	sforamento del 23,64%
dalle ore 21.00 alle ore 22.00	sforamento del 19,22 %



dalle ore 22.00 alle ore 23.00 sforamento del 12,04 %  
dalle ore 23.00 alle ore 24.00 sforamento del 21,65 %

**30 settembre 2020:**

dalle ore 00.00 alle ore 01.00 sforamento del 20,33%  
dalle ore 01.00 alle ore 02.00 sforamento del 16,67%  
dalle ore 02.00 alle ore 03.00 sforamento del 14,74%.  
dalle ore 04.00 alle ore 05.00 sforamento del 10,04%  
dalle ore 05.00 alle ore 06.00 sforamento del 21,32%  
dalle ore 06.00 alle ore 07.00 sforamento del 13,27%  
dalle ore 14.00 alle ore 15.00 sforamento del 30,63%  
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 sforamento del 17,02%  
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 sforamento del 23,44%  
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 sforamento del 8,69%  
dalle ore 19.00 alle ore 20.00 sforamento del 37,78%  
dalle ore 20.00 alle ore 21.00 sforamento del 16,61%  
dalle ore 21.00 alle ore 22.00 sforamento del 15,26 %  
dalle ore 22.00 alle ore 23.00 sforamento del 29,21 %  
dalle ore 23.00 alle ore 24.00 sforamento del 16,57 %

**1 ottobre 2020:**

dalle ore 00.00 alle ore 01.00 sforamento del 10,61%  
dalle ore 01.00 alle ore 02.00 sforamento del 30,87%  
dalle ore 02.00 alle ore 03.00 sforamento del 17,12%  
dalle ore 03.00 alle ore 04.00 sforamento del 28,61%  
dalle ore 04.00 alle ore 05.00 sforamento del 5,56%  
dalle ore 05.00 alle ore 06.00 sforamento del 13,19%  
dalle ore 14.00 alle ore 15.00 sforamento del 28,39%  
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 sforamento del 13,85%  
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 sforamento del 18,95%  
dalle ore 18.00 alle ore 19:00 sforamento del 9,58%  
dalle ore 19.00 alle ore 20.00 sforamento del 38,16%  
dalle ore 20.00 alle ore 21.00 sforamento del 12,80 %  
dalle ore 21.00 alle ore 22.00 sforamento del 16,16 %  
dalle ore 22.00 alle ore 23.00 sforamento del 24,62 %  
dalle ore 23.00 alle ore 24.00 sforamento del 20,23 %

**2 ottobre 2020:**

dalle ore 00.00 alle ore 01.00 sforamento del 23,74%  
dalle ore 01.00 alle ore 02.00 sforamento del 12,99%  
dalle ore 02.00 alle ore 03.00 sforamento del 15,82%  
dalle ore 03.00 alle ore 04.00 sforamento del 11,78%  
dalle ore 04.00 alle ore 05.00 sforamento del 18,38%  
dalle ore 05.00 alle ore 06.00 sforamento del 13,79%  
dalle ore 14.00 alle ore 15.00 sforamento del 29,90%

dalle ore 15.00 alle ore 16.00	sforamento del 14,12%
dalle ore 17.00 alle ore 18.00	sforamento del 23,28%
dalle ore 18.00 alle ore 19.00	sforamento del 5,80%
dalle ore 19.00 alle ore 20.00	sforamento del 32,29 %
dalle ore 20.00 alle ore 21.00	sforamento del 19,54 %
dalle ore 21.00 alle ore 22.00	sforamento del 15,77 %
dalle ore 22.00 alle ore 23.00	sforamento del 25,39 %
dalle ore 23.00 alle ore 24.00	sforamento del 12,26 %

**3 ottobre 2020:**

dalle ore 00.00 alle ore 01.00	sforamento del 9,06%
dalle ore 01.00 alle ore 02.00	sforamento del 25,31%
dalle ore 02.00 alle ore 03.00	sforamento del 16,57%
dalle ore 03.00 alle ore 04.00	sforamento del 4,75%
dalle ore 04.00 alle ore 05.00	sforamento del 25,34%
dalle ore 05.00 alle ore 06.00	sforamento del 5,92%
dalle ore 06.00 alle ore 07.00	sforamento del 15,37%
dalle ore 13.00 alle ore 14.00	sforamento del 4,15%
dalle ore 14.00 alle ore 15:00	sforamento del 29,49%
dalle ore 15.00 alle ore 16.00	sforamento del 10,30%
dalle ore 17.00 alle ore 18.00	sforamento del 23,02 %
dalle ore 18.00 alle ore 19.00	sforamento del 9,91 %
dalle ore 19.00 alle ore 20.00	sforamento del 23,46 %
dalle ore 20.00 alle ore 21.00	sforamento del 28,65 %
dalle ore 21.00 alle ore 22.00	sforamento del 12,31 %
dalle ore 22.00 alle ore 23.00	sforamento del 28,94 %
dalle ore 23.00 alle ore 24.00	sforamento del 6,8 %

**4 ottobre 2020:**

dalle ore 00.00 alle ore 01.00	sforamento del 12,12%
dalle ore 01.00 alle ore 02.00	sforamento del 29,31%
dalle ore 02.00 alle ore 03.00	sforamento del 6,04%
dalle ore 03.00 alle ore 04.00	sforamento del 10,09%
dalle ore 05.00 alle ore 06.00	sforamento del 27,38%
dalle ore 06.00 alle ore 07.00	sforamento del 8,63%
dalle ore 07.00 alle ore 08.00	sforamento del 1,85%
dalle ore 08.00 alle ore 09.00	sforamento del 28,94%
dalle ore 09.00 alle ore 10.00	sforamento del 5,99%
dalle ore 10.00 alle ore 11.00	sforamento del 10,12%

**Violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto per con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso spot in assenza della dicitura pubblicità all'interno di break pubblicitari non nettamente distinti dal resto della**

programmazione. A titolo esemplificativo si elencano gli orari di inizio di alcuni dei suddetti break:

28 settembre 2020 – ore 22.14.31  
29 settembre 2020 – ore 13.44.46  
30 settembre 2020 – ore 14.55.41  
1 ottobre 2020 – ore 05.20.35  
2 ottobre 2020 – ore 14.49.04  
3 ottobre 2020 – ore 13.54.01  
4 ottobre 2020 – ore 10.02.20

**Violazione delle disposizioni contenute nell'art 13, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993 n. 581** per aver trasmesso messaggi promozionali nel corso di notiziari senza che la dicitura “messaggio promozionale” fosse presente per tutta la durata della telepromozione (a titolo esemplificativo alle ore 23.14.26 del 28 settembre 2020).

Il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto n. CONT n. 18/2020, del 12 novembre 2020 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Associazione Culturale Marconi, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario “*Telejato*” - LCN 273 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, 2, comma 1, *lett. n)* e 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e nell'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993 n.581.

## **2. Deduzioni della società**

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 18/2020 l'Associazione Culturale Marconi non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0041743 del 26 gennaio 2021, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Associazione Culturale Marconi fornitore del servizio di media audiovisivo “*Telejato*”.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per non aver conservato la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi, nella settimana dal 28 settembre 2020 al 4 ottobre 2020, per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi, risultando, peraltro, inesistente l'archivio magnetico delle registrazioni. La giustificazione addotta dalla Associazione

Culturale Marconi secondo cui il guasto tecnico delle apparecchiature di registrazioni sarebbe stato probabilmente causato da un temporale, contingenza non suffragata da alcuna evidenza empirica, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che, nel caso di specie, prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi.

Vista la natura oggettiva delle rilevazioni effettuate dai tecnici dell'Ispettorato, si confermano anche tutte le altre violazioni contestate e, segnatamente, la violazione dell'art. 2, comma 1, *lett. n)* del d.lgs. n. 177/05 per aver trasmesso pubblicità eccedente i limiti consentiti dal giorno 28 settembre 2020 al 4 ottobre 2020, nelle fasce orarie indicate, la violazione di cui all'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso spot manchevoli della scritta "pubblicità" e la violazione dell'art. 13, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993 n. 581 per aver trasmesso nel corso di notiziari messaggi promozionali senza che la dicitura "messaggio promozionale" fosse presente per tutta la durata del messaggio.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera 353/11/CONS *"I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. n)* del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 *"emittente a carattere comunitario, l'emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05: *"la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'allegato A alla delibera 538/01/CSP *"La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita"* e che ai

sensi dell'articolo 3, comma 2, *“Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993 n. 581 *“Le telepromozioni non possono essere inserite nel corso dei notiziari e programmi di cui all'art. 7”* e che ai sensi dell'art. 13, comma 3, *“Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta messaggio promozionale per tutta la loro durata”*;

RITENUTO, pertanto, che la condotta tenuta dalla Associazione Culturale Marconi (servizio di media audiovisivo a carattere comunitario *“Telejato”*), integri la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nell'art. 2, comma 1, *lett. n)* e nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 13, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993 n. 581;

RITENUTO, pertanto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera 353/11/CONS, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare, con riferimento alla violazione dell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera 353/11/CONS, la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari a euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla Associazione Culturale Marconi deve ritenersi di elevata entità in considerazione del fatto che gli episodi di violazione sono afferenti a 90 giorni di programmazione in quanto l'archivio magnetico è risultato inesistente;

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi;

### **C. Personalità dell'agente**

La Associazione Culturale Marconi, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivo a carattere comunitario, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente;

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

La mancata disponibilità dei bilanci (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della Associazione Culturale Marconi: tuttavia si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, *lett. n*) e nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 13, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993 n. 581, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla Associazione Culturale Marconi deve ritenersi di media entità in considerazione del fatto che si sono verificati numerosi episodi di violazione della normativa di settore nel corso delle 7 giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio, tali da aver comportato effetti particolarmente pregiudizievoli a danno dei telespettatori. In particolare, la messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive non chiaramente riconoscibili come tali e non distinguibili nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione e, peraltro, diffusi in misura eccedente i limiti imposti dalla normativa vigente, oltre a comportare indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo in esame, ha minato, in modo particolarmente grave, l'aspettativa dei telespettatori a fruire di programmi televisivi il più possibile integri;

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi;

### **C. Personalità dell'agente**

La Associazione Culturale Marconi, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivo a carattere comunitario, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente;

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

La mancata disponibilità dei bilanci (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della Associazione Culturale Marconi: tuttavia si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate, con riferimento alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, comma 1, *lett. n*) e 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e nell'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993 n.581, nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) somma corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le giornate di programmazione televisiva in cui le violazioni si sono riscontrate (n. 7) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate oggetto di programmazione, nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua ratio nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare complessivamente la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 15.752,00 (quindicimilasettecentocinquantadue/00) corrispondente alla somma delle sanzioni afferenti alle diverse violazioni contestate;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla Associazione Culturale Marconi, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telejato" Lcn 273, con sede legale in Partinico (PA) Via F. Crispi, 33, di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.752,00 (quindicimilasettecentocinquantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8,

comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS e negli artt. 2, comma 1, *lett. n)* e 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e nell'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993 n. 581;

### **INGIUNGE**

alla citata Associazione di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 15.752,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 56/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 56/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 11 marzo 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba